

## IL DIRETTORE

- VISTO** la legge del 30 dicembre 2010 n. 240 e s.m.i.;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina;
- VISTO** il Regolamento Generale dell'Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016;
- VISTO** il Regolamento di Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra emanato con D.R. n. 435 del 24/2/2016 ed, in particolare, l'art. 6;
- VISTO** il D.R. n. 2284/2018 del 23 ottobre 2018 di nomina dei Rappresentanti del personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra con decorrenza 1° ottobre 2018 e scadenza il 30 settembre 2021;
- VISTO** il D.R. n. 1658/2020 del 20/07/2020 di decadenza del dott. Giuseppe Sabatino dalla carica di Rappresentante del personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra, triennio 2018/2021;
- CONSIDERATO** che, in ragione del numero di docenti in atto afferenti al Dipartimento, il numero di rappresentati del personale tecnico-amministrativo da eleggere è determinato nella misura di due unità, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 6 del Regolamento di Dipartimento;
- RAVVISATA** la necessità di indire nuove elezioni al fine di integrare la componente elettiva mancante, che dovrà restare in carica fino al completamento del mandato

## DECRETA

### Art. 1

#### (Indizione delle votazioni)

E' indetta per giorno 26 ottobre 2020, dalle ore 9:00 alle ore 13:30, l'elezione di n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze Matematiche e

Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra, che resterà in carica fino al completamento del mandato relativo al triennio 2018/2021.

## **Art. 2**

### **(Elettorato attivo e passivo)**

Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale-tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla data di votazione.

Hanno diritto al solo elettorato attivo:

- il Segretario amministrativo del Dipartimento, già componente del Consiglio ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento di Dipartimento;
- il Sig. Emanuele Cosio, rappresentante in carica del personale tecnico-amministrativo, nominato con D.R. 2284/2018.

Il personale in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario, ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ha diritto al solo elettorato attivo.

E' escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso.

Si applicano, in ogni caso, le cause di ineleggibilità previste dalla legge e dall'art. 54, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto d'Ateneo.

## **Art. 3**

### **(Candidature)**

Le candidature, presentate su apposito modulo predisposto dal Dipartimento, devono essere depositate presso la Direzione dipartimentale entro le ore 12:00 del 5 Ottobre 2019 ovvero inviate dalla casella di posta istituzionale/pec dell'interessato alla e-mail istituzionale [dipartimento.mift@unime.it](mailto:dipartimento.mift@unime.it) o alla pec [dipartimento.mift@pec.it](mailto:dipartimento.mift@pec.it), entro il predetto termine perentorio.

## **Art. 4**

### **(Convocazione corpo elettorale)**

Gli elenchi nominativi degli elettori saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento entro il termine di quindici giorni dalla data del decreto di indizione.

Eventuali errori o omissioni dovranno essere segnalati alla Direzione del Dipartimento entro e non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco.

## **Art. 5**

### **(Composizione del Seggio elettorale)**

Il Direttore provvederà con proprio decreto entro il quinto giorno anteriore a quello fissato per le elezioni a nominare la Commissione che costituirà il seggio elettorale nel numero minimo di tre membri, scegliendo i componenti tra il personale docente e non docente del Dipartimento stesso, nonché ad individuare la sede del seggio elettorale.

## **Art. 6**

### **(Operazioni di voto)**

Le votazioni si svolgono nel luogo ove ha sede il seggio elettorale, nei giorni e secondo l'orario di apertura e di chiusura del seggio stabiliti dal suindicato art. 1 del presente decreto. Le schede di votazione, devono essere vidimate dal Presidente del seggio elettorale e da almeno uno dei componenti apponendo su ciascuna scheda il bollo del seggio e le proprie firme.

L'insediamento del seggio elettorale, nei giorni di votazione, deve avvenire almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni.

Il Presidente o uno dei componenti del seggio verifica l'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto e ne accerta l'identità mediante esibizione di carta d'identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella relativa colonna dell'elenco dei votanti e la presenza dell'elettore viene attestata mediante la sottoscrizione di questi. L'identificazione dei votanti può avvenire anche per attestazione di un componente della Commissione di seggio che conosca personalmente l'elettore. In tal caso colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella relativa colonna dell'elenco votanti apponendo la sigla N.A.S. (noto al seggio).

Dopo l'identificazione viene consegnata all'elettore la scheda elettorale previamente predisposta ed una matita copiativa per l'espressione del voto di preferenza che deve avvenire secondo modalità tali da assicurarne la segretezza. L'espressione del voto è personale, libera e segreta e le elezioni si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza.

Espresso il proprio voto, con l'indicazione sulla scheda del nome e del cognome, o del cognome, del candidato prescelto, l'elettore richiude la scheda e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla nell'apposita urna.

Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto. L'impedimento non evidente deve essere dimostrato con certificato medico. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta.

Dell'esercizio del voto assistito, con identificazione dell'accompagnatore, deve essere fatta menzione nel verbale delle elezioni. Dovrà essere altresì allegata al suddetto verbale copia della certificazione medica o, in alternativa, bisognerà dare atto dell'evidenza dell'impedimento riscontrato dai componenti del seggio.

L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti all'interno dell'aula o della stanza sede del seggio elettorale sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

## **Art. 7**

### **(Operazioni di scrutinio)**

Terminate le operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno fino alla loro conclusione.

Delle operazioni elettorali verrà redatto apposito verbale firmato dal Presidente del Seggio, dal segretario del seggio e da tutti i componenti.

Al termine dello scrutinio le schede scrutinate ed il verbale delle votazioni verranno inclusi in plichi separati firmati dal Presidente e dai componenti il seggio e consegnati all'U.O. Afferenze e Procedure Elettorali per i successivi adempimenti.

## **Art. 8**

### **(Ricorsi)**

Avverso i risultati delle elezioni chiunque sia interessato, in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dell'esito dei risultati stessi. Il ricorso deve essere depositato presso l'Unità Operativa Afferenze e Procedure

Elettorali. La Commissione elettorale decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

**Art. 9**

**(Proclamazione e nomina dell'eletto)**

Il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti è proclamato eletto dal Direttore del Dipartimento ed è nominato con decreto rettorale.

**Art. 10**

**(Pubblicità)**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo.

**Art. 11**

**(Norme di rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d'Ateneo, del Regolamento Generale dell'Ateneo, del Regolamento del Dipartimento ed alla normativa vigente in materia.

**IL DIRETTORE**

***(Prof. Fortunato Neri)***